

CONSORZIO INTERCOMUNALE

DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

I.R.I.S.

1636/2024

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE , AI SENSI DELL'ART. 31 DEL
D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 s.i.m., PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.

PREMESSO

- Che esiste tra gli Enti sotto indicati un
Consorzio per la gestione dei servizi socio
assistenziali di cui in oggetto;

- Che è volontà di tutti gli Enti ricompresi
nel Consorzio di rinnovare la durata del
Consorzio stesso;

- Che il Consorzio opera nel rispetto di tutte
le normative di settore nonché di quelle di
carattere generale che riguardano
l'organizzazione e le modalità di erogazione dei
servizi pubblici;

- che l'art. 31 del T.U.E.L. prevede l'approvazione
e la stipula della convenzione unitamente allo
Statuto, tenuto conto delle innovazioni legislative

- Che i Signori Sindaci e i Presidenti delle Unioni
sono appositamente autorizzati alla stipula della
presente, in nome e per conto dei rispettivi Enti.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Tra gli Enti facenti parte del Consorzio

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Denominazione e sede

I soggetti stipulanti convengono di confermare al Consorzio la denominazione di "Insieme Ripensando i Servizi", siglabile I.R.I.S con o senza interpunzione, con sede in Biella. Su proposta del CDA con propria deliberazione l'Assemblea Consortile può individuare una sede diversa all'interno del territorio consortile senza necessità di modificare Convenzione e Statuto.

Art. 2 - Finalità

Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni e degli altri Enti locali aderenti, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale. Si configura quale Consorzio di funzioni, in quanto gestisce servizi socio-assistenziali, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, c. 2 della L. R. 28/9/2012 n° 11, in attuazione dell'art.9, comma 1 bis del D.L.95/2012, convertito nella L. 135/2012; ad esso si applicano quindi le disposizioni dell'art. 2 comma 2 del T.U.EE.LL. 267/2000, cioè le norme sugli Enti Locali.

Attraverso la delega della funzione, i Comuni e gli Enti Locali aderenti individuano nel Consorzio l'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza di cui all'art. 8 della L. 328/2000. Gli interventi che il Consorzio programma ed eroga sono mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione.

Le attività del Consorzio sono uniformate ai principi ispiratori della L. 8 novembre 2000 n. 328 e alle norme di applicazione conseguenti e alla L.R. n.1 del 08.01.2004 e ad ogni successiva modificazione intervenuta attraverso l'elaborazione di una politica territoriale dei servizi avente carattere di universalità e organizzata in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi secondo i principi di cui all'art. 3 della L.R. 1/2004.

Ogni Ente consorziato si riserva il diritto, a sue spese, di progettare ed istituire nell'ambito del proprio territorio nuovi servizi aggiuntivi individuati tra quelli la cui gestione non ricada nell'obbligatorietà della forma associata prevista dalla legge.

In tal caso trasmette il progetto al

Consorzio per la verifica della compatibilità con la programmazione territoriale dei servizi.

Art. 3 - Compiti e Funzioni

1. Il Consorzio si configura come Ente strumentale di programmazione, gestione, coordinamento ed integrazione per le attività dei servizi sociali degli Enti Locali aderenti. ottempera alle prestazioni essenziali previste all'art. 18 della L.R. 1/2004, secondo i seguenti livelli:

a) gestione, coordinamento, integrazione e verifica della funzione e delle attività socio assistenziali delegate con la presente convenzione dai singoli Enti Locali;

b) progettazione istituzione e monitoraggio di servizi socio assistenziali articolati e coordinati in modo uniforme sul territorio;

c) organizzazione e gestione, delle competenze attribuite da leggi nazionali e regionali al soggetto gestore della funzione socio-assistenziale che rappresenta l'Ambito Territoriale Sociale;

d) coordinamento e integrazione delle politiche sociali, con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza

sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio in collaborazione con i Soggetti del territorio deputati alla gestione di tali politiche;

2. Ad eccezione del capoluogo di Provincia i Comuni e le Unioni di Comuni titolari delle funzioni di cui all'art. 6 della L.R.1/2004, ne delegano l'esercizio al Consorzio, che le esercita in forma associata anche nel rispetto dell'art.7 della L.R. n.11 del 28.09.2012 "Disposizioni organiche in materia di EE.LL."

Il Comune di Biella (capoluogo di Provincia), con la delega parziale dei servizi alla forma associata, delega altresì la funzione di Ambito Territoriale Sociale al Consorzio.

3. Il Consorzio può erogare servizi con standard più elevati di quelli stabiliti per legge, o servizi aggiuntivi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi e in risposta a specifiche esigenze di politica sociale. I relativi oneri sono a carico dei richiedenti.

4. Qualora tutti gli Enti aderenti intendano

avvalersi del Consorzio per la gestione dei Servizi aggiuntivi di cui al comma 3, l'Assemblea consortile dovrà assumere idoneo atto deliberativo, nel quale dovranno, fra l'altro, essere quantificati gli oneri economici, derivanti anche dall'acquisizione di eventuali risorse umane aggiuntive, che dovranno essere trasferiti al Consorzio secondo le modalità che caratterizzano la gestione associata e, più precisamente: quota pro-capite, rapportata alla popolazione residente, a prescindere dall'indice di utilizzo del Servizio (principio solidaristico); trasferimento di eventuale personale o della capacità assunzionale al Consorzio. Tale volontà dovrà essere formalizzata con pronunciamento dei singoli Consigli Comunali

5. Per svolgere le attività di cui al presente articolo e per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Consorzio può assumere ed attivare tutte le iniziative ritenute utili, anche partecipando ad Enti, Associazioni e Consorzi, nel rispetto delle norme che derivano dalla natura giuridica del Consorzio stesso.

Qualora la partecipazione comporti spese aggiuntive, l'adesione dev'essere autorizzata dall'Assemblea.

per tutti i Comuni associati, ad eccezione del capoluogo di Provincia, la funzione delegata riguarda:

- la funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, come definita dalle disposizioni di legge statale e regionale, e relativa ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

- I "Servizi Sociali" intesi come le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112, relative alla "predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

- La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello locale, secondo i principi, gli assetti, l'organizzazione e gli strumenti individuati dalla Legge quadro

8/11/2000 n. 328. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, di cui all'art. 132 - comma 1 - del D.Lgs n. 112/1998 e all'art. 6 della Legge 328/2000 e alle disposizioni della Legge Regionale 08/01/2004 n.1.

- La funzione sociale gestita dal Consorzio si identifica nelle previsioni dell'art. 18, comma 2 della L. R. 8/1/2004 n°1.

- Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento

6. per il capoluogo di Provincia la delega riguarda:

- funzione generale di coordinamento, gestione, monitoraggio dell'Ambito territoriale inclusi i debiti informativi e rendicontativi e gli adempimenti relativi alla pianificazione e coordinamento degli ambiti, nonché alle azioni di ambito (quali ad esempio Pnrr, coprogettazioni in materia di disabilità e non autosufficienza ecc..)
- integrazione rette strutture persone disabili
- gestione commissioni integrate socio-sanitarie
- educativa territoriale disabili

- partecipazione al coordinamento del centro
antiviolenza

- adempimenti relativi alla formazione di cui alla
L.R 1/2004

- equipe adozioni

- centro per le famiglie

- mediazione familiare

- Mediazione culturale

- sostegno all'inserimento lavorativo

- telesoccorso

- home care premium

- assegni di cura e misure correlate per
anziani e disabili non autosufficienti

- promozione dell'affidamento familiare

- sportello sociosanitario

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha durata ventennale
ed è prorogabile.

Art. 5 - Recesso

Il recesso di un Ente consorziato è deliberato
dal consiglio comunale con atto debitamente
motivato. Deve essere comunicato all'Assemblea entro
marzo ed ha efficacia a decorrere dal primo
gennaio del secondo anno successivo.

L'ente recedente rimane obbligato (salvo diverse

deliberazioni dell'Assemblea assunte con maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione al voto e dei componenti, calcolata con l'esclusione dell'Ente interessato) per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni.

L'ente recedente non ha diritto al rimborso della quota parte di patrimonio consortile.

Eventuali rappresentanti del o dei Comuni che recedono, eletti in Consiglio di Amministrazione, decadono automaticamente dal momento della comunicazione di recesso e sono sostituiti con le modalità previste dallo Statuto. La rappresentanza in Assemblea Consortile dell'Ente recedente decade dal momento di efficacia del recesso.

Successivamente gli enti consorziati procedono alla conseguente modifica dello statuto e della convenzione.

Art. 6 - Ammissione di nuovi Enti Locali

La richiesta di ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale o dall'Organo competente dell'Ente richiedente. Deve essere presentata entro il mese di marzo ed avrà effetto dall'anno successivo.

L'ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall'assemblea con la maggioranza prevista dallo

Statuto. Successivamente gli enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

Al fine di facilitare la corrispondenza del Consorzio all'ambito territoriale ottimale previsto dall'art. 8 della L.R. 1/2004 i Comuni coincidenti con il distretto sanitario di Biella provenienti da enti gestori non coincidenti con lo stesso sono ammessi con pari modalità ad eccezione di una quota di ingresso per i primi 2 anni pari alla metà delle quote annuali/abitante.

Art. 7 - Quote annuali per abitante

Le quote annuali/abitante restano in vigore per 5 anni. Vengono rideterminate dall'Assemblea con apposito atto sulla base dei dati di popolazione (presunti o effettivi) pubblicati da ISTAT il 30 settembre del 5^o anno e riferiti alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e arrotondati per difetto o per eccesso all'unità.

L'effettiva potestà d'intervento di ciascun Ente nei processi decisionali, in sede di Assemblea viene garantita attraverso espressione di voto: che veda favorevole il voto di oltre metà delle quote annuali/abitante, salvo maggioranze

speciali previste dalle leggi o dallo Statuto.

Le quote annuali/abitante da considerarsi ai fini dell'espressione di voto saranno comunque quelle determinate dall'Assemblea in sede di approvazione di Bilancio Previsionale per il finanziamento delle spese relative alle attività e servizi gestiti in favore di tutti gli Enti aderenti.

Art. 8- Gli organi

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea
- Il Presidente del Consorzio
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Direttore
- L'Organo di revisione economico-finanziaria

Art. 9 - L'Assemblea - Composizione

L'Assemblea è l'organo rappresentativo degli Enti consorziati.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati: un rappresentante per ciascun Comune, individuato nella persona del Sindaco, ed un rappresentante per ogni Unione, individuato nella persona del Presidente ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione. Le Unioni delegate rappresentano in Assemblea i

singoli Comuni membri, con un solo diritto di voto e con una quota pari alla sommatoria delle quote dei singoli Comuni.

Qualora dovessero aderire al Consorzio altri Enti Locali, il rappresentante è individuato nella figura del soggetto titolare delle funzioni di rappresentanza dell'Ente medesimo, secondo la disciplina dello stesso.

Il Sindaco del Comune consorziato, o il rappresentante del diverso Ente locale, può delegare, con proprio atto, altro Assessore o Consigliere quale rappresentante dell'Ente, in sua vece, nell'Assemblea Consortile. La delega può anche essere espressa in via permanente per il periodo di durata in carica del Sindaco delegante o del Presidente e deve preferibilmente ricadere su un componente della Giunta.

L'Assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli Enti Consorziati.

Art. 10 - L'Assemblea - Competenze

L'Assemblea ha autonomia organizzativa e determina gli indirizzi generali dell'attività consortile per il conseguimento dei compiti statutari,

esercitando il controllo sull'amministrazione e gestione del Consorzio.

All'Assemblea compete l'approvazione dei seguenti atti fondamentali del Consorzio:

a) nomina ed eventuale revoca del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;

b) nomina del Consiglio di Amministrazione;

c) scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca o decadenza dei componenti dello stesso, nei casi e con la procedura prevista per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, ai sensi della normativa vigente ed in ogni altro caso previsto dallo Statuto;

d) modifica e/o integrazione dello Statuto e della Convenzione;

e) approvazione e/o modifica dei regolamenti, salvo quelli rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione;

f) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, delle relative variazioni ed dei rendiconti, e delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione; inoltre, approvazione della contrazione di mutui, piani finanziari, prestiti obbligazionari oltre che degli atti di disposizione relativi al patrimonio

consortile, accettazione di lasciti o donazioni ed acquisizione di beni immobili a qualsiasi titolo qualora non vi sia stata previsione di essi in atti fondamentali;

g) approvazione degli atti di programmazione sull'attività del Consorzio;

h) accettazione di nuove adesioni;

i) valutazione progetti non aventi valenza sovrazonale elaborati dai vari Enti consorziati;

j) approvazione della variazione della sede legale;

k) eventuali indennità e/o rimborsi agli amministratori disposte da norme di legge;

l) determinazione degli indirizzi per la nomina del Direttore;

m) nomina del Segretario.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea possono essere definite in dettaglio con apposito regolamento, approvato dalla Assemblea medesima.

La convoca dell'Assemblea viene trasmessa ai Sindaci dei Comuni, ai Presidenti delle Unioni consorziate e ai rappresentanti degli altri enti aderenti al Consorzio. I Sindaci o loro rappresentanti, facenti parte delle Unioni Comunali aderenti al Consorzio, sono invitati permanenti all'Assemblea e hanno diritto di parola ma non di voto.

Art.11 -Il Presidente dell'Assemblea e il

Vicepresidente

Il Presidente dell'Assemblea, è eletto dalla stessa nel suo seno con le maggioranze previste dall' art. 14 dello Statuto.

Il Presidente rappresenta l'Assemblea degli Enti consorziati e resta in carica 5 anni.

Con separata votazione e con la stessa maggioranza prevista per la nomina del Presidente, l'Assemblea procede all'elezione del Vicepresidente.

Art. 12 - Il Presidente dell'Assemblea - Competenze e Funzioni

Al Presidente dell'Assemblea spetta:

- a. presiedere e convocare l'Assemblea consortile;
- b. predisporre l'ordine del giorno, sovrintendere e coordinare l'attività dell'Assemblea;
- c. formulare all'Assemblea le proposte in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- d. firmare la corrispondenza ed i documenti relativi alla attività dell'Assemblea;
- e. assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea;
- f. curare i rapporti con gli Enti consorziati, disponendo tutte le azioni necessarie affinché sia assicurata un'adeguata informazione;

g. promuovere le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività svolta dal Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali operanti ed esistenti nell'area di competenza del territorio;

h. vigilare sull'andamento generale del Consorzio.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione -

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri inclusi il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i Legali Rappresentanti degli Enti consorziati.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione - Modalità di nomina

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea entro la scadenza del mandato del Consiglio precedente e comunque non oltre il 45° giorno dall'avvenuta scadenza.

Il Presidente dell'Assemblea formula la proposta di nomina dei componenti il Consiglio di

Amministrazione e del suo Presidente, sentiti i Sindaci e/o i rappresentanti degli Enti consorziati, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 21 dello Statuto, considerando l'esigenza di un'equilibrata rappresentanza territoriale ed in modo da garantire il rispetto del principio della parità di genere Contestualmente alla nomina l'Assemblea indica, tra i componenti, il soggetto che riveste le funzioni di Presidente.

La nomina deve avvenire dopo il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni aderenti al Consorzio.

Qualora nel periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione vengano a mancare uno o più consiglieri il Presidente dell'Assemblea provvederà alla convoca della stessa per il relativo reintegro.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione -

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione attua, con funzioni di tipo politico-amministrativo, gli indirizzi espressi dall'Assemblea, in ossequio al principio di separazione tra tali funzioni e quelle di gestione amministrativa.

Adotta altresì tutti gli atti che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad

altri organi e non siano riservati alle competenze relative alla funzione di gestione amministrativa del Consorzio.

Assicura vengano predisposti tutti i documenti ed elaborati i dati e le informazioni necessarie affinché il Presidente dell'Assemblea e l'Assemblea possano assumere le decisioni di loro competenza.

Al Consiglio compete, in particolare, altresì:

a. proporre all'Assemblea il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

b. approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione;

c. contrarre mutui a medio e lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, qualora il loro ricorso quale finanziamento sia già previsto in atti fondamentali;

d. deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa, deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva;

e. promuovere azioni ed istanze giudiziarie;

f. approvare gli accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea o in attesa di una eventuale nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte della Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Il Consiglio riferisce dettagliatamente, annualmente o su richiesta, all'Assemblea circa la propria attività.

Art. 16 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. E' il legale rappresentante dell'Ente e può stare in giudizio per conto del Consorzio con la valutazione e l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto.

Svolge funzioni di direzione dell'organo collegiale,

ne cura le convocazioni e predispone gli ordini del giorno, firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio e quant'altro occorra all'uopo.

E' l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo espressa dall'assemblea consortile con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio

Art. 17 - Il Direttore del Consorzio

Il Direttore del Consorzio è un Dirigente cui compete la gestione amministrativa dell'Ente, sottoposta alla verifica del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione amministrativa.

Il Direttore è organo di gestione del Consorzio.

Ad esso compete, con responsabilità manageriale, l'attività gestionale del Consorzio. Il Direttore, pertanto, sovrintende a tutto l'andamento tecnico amministrativo - economico - finanziario dell'Ente nel rispetto delle competenze degli altri organi.

Art. 18- Nomina - Durata dell'incarico

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del

Presidente dell'Assemblea, sulla base dei criteri indicati dall'Assemblea stessa.

L'individuazione del Direttore può avvenire mediante incarico conferito a un dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato secondo le disposizioni normative vigenti.

Non possono essere nominati Direttore del Consorzio, gli amministratori a qualunque titolo degli Enti Locali associati o di altri Enti e Organizzazioni che usufruiscano eventualmente dei servizi erogati dal Consorzio.

Valgono altresì tutte le incompatibilità previste dalla norma vigente.

Art. 19 - Il Direttore - Compiti e funzioni

Oltre a quanto già stabilito nel precedente articolo, al Direttore del Consorzio competono le seguenti attività:

a. eseguire le deliberazioni assunte dagli Organi Consortili;

b. proporre i provvedimenti ritenuti idonei per la conservazione del patrimonio, per il più economico funzionamento e per l'organico sviluppo del Consorzio;

c. adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi;

- d. formulare proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- e. partecipare alle sedute del Consiglio stesso con parere obbligatorio non vincolante e richiederne eventualmente la convocazione al Presidente;
- f. intervenire ai lavori della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- g. dirigere il personale del Consorzio;
- h. verificare la corretta ed efficace attuazione del modello organizzativo, proporre le modifiche e le integrazioni;
- i. disporre le misure disciplinari nei confronti del personale
- l. curare l'esecuzione degli appalti e delle forniture indispensabili al funzionamento del Consorzio deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- m. presiedere alle procedure di gara;
- n. stipulare i contratti;
- o. esprimere il parere tecnico sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile;
- p. provvedere a tutti gli altri compiti fissati dalla legge e dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni verranno temporaneamente svolte dal Funzionario individuato dal regolamento sul funzionamento degli uffici, in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art.20 - L'Organo di Revisione Economico Finanziaria

- Natura - Nomina

L'attività di revisione economico-finanziaria è disciplinata dalle norme previste per gli Enti Locali.

L'Assemblea affida la revisione ad un revisore unico nominato a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Nell'atto di nomina viene inoltre definito il compenso spettante al revisore calcolato secondo i criteri previsti dalla legge.

Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 21 - L'Organo di Revisione Economico Finanziaria - Funzioni

Il revisore è tenuto allo svolgimento delle funzioni previste dalle normative vigenti. A tal fine ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può in qualsiasi momento procedere ad atti

di ispezione e di controllo.

Egli può richiedere al Direttore informazioni sull'andamento delle operazioni o su determinati atti di gestione. Il revisore può partecipare alle sedute dell'Assemblea e può, inoltre, assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio di previsione, di rendiconto di gestione oppure di materie che coinvolgano aspetti di rilevante interesse economico-finanziario del Consorzio.

A tal fine l'avviso di convocazione per le suddette sedute gli verrà comunicato secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

Art. 22 - Trasmissione degli atti agli Enti Consorziati.

L'elenco delle deliberazioni dell'Assemblea è trasmesso via email, unitamente all'avviso di convoca tutti gli Enti facenti parte dello stesso.

Entro venti giorni dalla loro adozione. Devono invece essere trasmesse le deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali quali bilanci di previsione, conto del bilancio, modifiche statutarie e regolamenti. La stessa documentazione sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai

Sindaci dei Comuni facenti parte delle Unioni di Comuni aderenti al Consorzio.

Art. 23 - Consultazione e informazione.

Su questioni di particolare importanza e gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea e/o il Consiglio di Amministrazione possono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti aderenti.

L'Assemblea dovrà richiedere il parere obbligatorio di tutti gli Enti partecipanti al Consorzio qualora lo richiedano almeno 1/3 dei rappresentanti le quote e dei componenti stessi.

Il parere deve essere reso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali lo stesso si intende favorevolmente espresso e comunicato.

Art.24 - Garanzie

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote annuali/abitante, deve assicurare la massima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti, indistintamente.

Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio abbia diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte o problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti

devono pervenire all'Ente interessato al più presto e comunque, ove possibile, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

Art. 25 - Oneri finanziari

Il versamento della quota abitante/annuale dei singoli Enti consorziati deve avvenire in rate trimestrali anticipate.

Le Unioni dei Comuni con proprio atto possono delegare ai singoli comuni componenti l'Unione il pagamento delle quote, con versamenti pro-quota determinati con lo stesso criterio adottato nella deliberazione dell'Assemblea Consortile.

Per fare fronte invece a qualsiasi altro onere finanziario (progetti, corsi di formazione ecc.) ogni singolo Ente consorziato dovrà adottare gli atti formali relativi al pagamento di detti oneri entro 60 giorni dall'approvazione degli stessi. Il Direttore trascorso infruttuosamente il termine suindicato, previa diffida, attiva gli strumenti previsti dalla legge per la riscossione del credito.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi altresì, per la riscossione di quote dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista

dall'art.32 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55,
convertito nella Legge 26 aprile 1983 n. 131*.

**Art. 26 - Partecipazione popolare e diritto
d'accesso.**

Al Consorzio si applicano le norme contenute
nella Legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive
integrazioni e modificazioni, concernenti la
partecipazione ed il diritto di accesso.

Art. 27 - Scioglimento

Il Consorzio può essere sciolto per decisione
o recesso, in entrambi i casi, di un numero di
Comuni che detengano almeno il 50% (cinquanta
per cento) delle quote annuali/abitante e che
costituiscano almeno i 2/3 (due terzi) dei
componenti l'Assemblea, qualora in conseguenza di
ciò l'Assemblea dia atto che gli Enti rimanenti
non dispongano delle risorse necessarie al
proseguimento della gestione, ovvero ritenga
esauriti gli scopi del Consorzio.

In caso di scioglimento gli Enti associati rimangono
obbligati per gli impegni assunti sia rispetto
all'anno in corso, sia rispetto agli impegni
pluriennali futuri fino all'esaurimento delle
relative obbligazioni.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio

e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti in rapporto alle quote di partecipazione, nonché alla durata di adesione al Consorzio.

Gli eventuali beni immobili trasferiti con un contratto non oneroso al Consorzio dagli enti consorziati saranno agli stessi restituiti. In caso di contratti onerosi saranno trasferiti agli Enti interessati secondo le modalità previste nei singoli atti disciplinanti il trasferimento.

In caso di scioglimento del Consorzio il personale dipendente verrà ricollocato presso i Comuni di provenienza e quello direttamente assunto dal Consorzio o proveniente da altri Enti verrà ripartito presso ciascun comune in misura proporzionale alle quote di partecipazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Art. 28 - Arbitrato

Gli eventuali conflitti tra gli Enti associati, ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività gestita dal Consorzio o in tema di interpretazione della presente Convenzione, verranno risolti da un arbitro unico scelto di comune accordo fra le parti e, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di

Biella. Il lodo arbitrale avrà carattere definitivo.

Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali

La convenzione ha acquisito efficacia dopo la sottoscrizione di tutti i rappresentanti degli Enti Locali aderenti.

La lettura e l'interpretazione della Convenzione consortile e dello Statuto del Consorzio si ispirano ai principi di continuità e conservazione dell'Ente volti a consentire il funzionamento del medesimo nelle fisiologiche fasi transitorie. La presente scrittura privata, in esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 642/72, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.6 DPR 26.04.1986 n.131 e s.m.i.